

77-

getta all'annuo canone lordo di lire due e sette pini trantasette e che
d'uetto sono lire due e ventisei pini fedici; dipendente da Nicola Misop
per un ricambio che ricuobbe con atto 14 Settembre 1796 rogato
Scotta



D. P. S. S. S. S. S.

1^o Vincianuoresimo: Carlo Equarda fu Giuseppe, autorizzata
dalqui presente suo marito Truncolo Filippo fu Paolo, ambidue
agricoltori, nati e residenti in Ribera la quantità di are 21. 09
02, pari a tumoli uno e moricelli due, in contrada Orquilla,
confinante con terre di Amari Proechino, con quelle di Sanza
laqua Patauro e con le altre di Fawarzo Franacea vedova Migliu
rini, soggetta all'annuo canone lordo di lire tre e sette pini 59
che d'uetto sono lire tre e ventisei pini ventiquattro; dipendente
da Carlo Giuseppe fu Matteo che ricuobbe con atto 21 Dicembre
1861 rogato D'Angelo.

2^o Ventefrino: Calandrino Filippo fu Salogero, agricoltore,
nato e residente in Ribera la quantità di are 25
23. 7/8 pari a tumoluno, carozzi tre e quartuno, in con
trada Giunimmarrella, confinante con terre dello stesso
riconoscute, con quelle di Tambino Alfonso, con quelle
di Fusino Gianterdillo, con la trazzera di Mesiti e col
Balzo di Fiocato, soggetta al canone annuo lordo di Lire due
e ventisei pini ottantuno, che d'uetto sono lire due e sette pini
aniquantatre. dipendente da Di Pascau Pietro fu ~~Pa~~
kio che ricuobbe. Con atto 1^o Novembre 1894 rogato Scotta
Ponendo a compra per cui pagherà il laudemio in lire due e cent 81.

29

281

21

Non parca di molti, per alcuna solerietà tra loro in eccezione di
quelli che l'annuo e presentemente dichiarato, si obbligano pagare
e corrispondere il canone di cui sopra al comminatore, nel suo
comitato, o a chi lo rappresenta legittimamente, qui in
Ribera, nella casa di Amministrazione delle Eccellenzissime
S. C. A. di Ribera, in tante buone monete di corso legale in
un anno, quando il debito si offerisce, in gennaio, con in
casso a pagare alla maturazione del canone a 15 Agosto nel
tenore con quattro e così continuare di seguito il tutto in anno
in perpetuo e infinito e sia sempre di usure e proventus
fructus, e tutte le parti riconosciute per se e per i loro eredi
e successori e obbligano all'osservanza di tutti i patti e condizioni
risultanti dai titoli primordiali e dai seguenti: Primo,
Osservare i fondi sopra descritti sempre di bene in meglio e non
permettere la loro meno una deteriorazione. Secun
do: Non trasferire ad altri sotto qualsiasi titolo né in tutto né
in parte i detti fondi, senza avere prima in scritto
il consenso diretto o indiretto legittimamente loro presenti, il
quale avrà la scelta e di preferirsi a accettare le condizioni
stabilite coi terzi o di prestare il consenso alla alienazione ed
in quest'ultimo caso avrà diritto a percepire il laudemio che
sarà uguale ad una annuità di canone lordo, e per quelli
conferenti e quali altri concessi le terre dopo la legge
del 1870, il laudemio sarà uguale alla 50^a parte del
valore dell'infestansi. Si precaverà da tutti il consenso o il